

COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

N. 9 Reg. Delib. del 25/03/2021

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E RELATIVE TARIFFE

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala consigliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ORDINARIA ed in seduta APERTA AL PUBBLICO di PRIMA CONVOCAZIONE.

Risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	Sindaco	sospeso
MENDOLA NICO	Consigliere	Sì
PARMEGGIANI GIULIO CARLO	Consigliere	Sì
BRUZZA ILARIA	Consigliere	Sì
PASOTTI MASSIMILIANO	Consigliere	Sì
FAVALLI BARBARA	Presidente	Sì
FRONTI ANNA	Consigliere	Sì
SITZIA MICHELA	Consigliere	Sì
GUERRA LIDO RODOLFO	Consigliere	Sì
SCOLE' CARLO	Consigliere	Sì
GHISIGLIERI NICOLA	Consigliere	Sì
	Totale PRESENTI	10
	Totale ASSENTI	1

Partecipano alla seduta l' Assessore Esterno CAZZOLA PIERA e il Vice Sindaco TRESPIDI MATTEO.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Umberto Fazia Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor FAVALLI BARBARA, nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 e ss, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale: h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto il decreto del 13 gennaio 2021 del Ministro dell'Interno che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 al 31 marzo 2021;

Preso atto che attualmente i gestori incaricati della gestione sono:

• Società ICA Srl (C.F. 02478610583 - P.IVA 01062951007) con sede legale in Roma Lungotevere della Vittoria n. 9, sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia n. 136, per la gestione del imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, in forza di affidamento effettuato con determinazione n. 36 del 15.03.2019, per il periodo 01/01/201931/12/2024;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 – comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico- finanziaria, qui allegato;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; DELIBERA

- 1. di istituire nel Comune di Pinarolo Po il Canone Unico Patrimoniale di cui alla L. 160/2016 art. 1, commi 816 e ss.;
- 2. di approvare il Regolamento comunale del nuovo canone unico patrimoniale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A);
- 3. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021;
- 4. di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;
- 5. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall' art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 6. di affidare dal 1[^] gennaio 2021 la gestione del canone patrimoniale alla ditta ICA Srl (C.F. 02478610583 P.IVA 01062951007) con sede legale in Roma Lungotevere della Vittoria n. 9, sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia n. 136, la gestione del canone sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, in forza dell'affidamento effettuato con determinazione n. 36 del 15.03.2019, fino al 31/12/2024;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
con voti unanimi espressi nei modi di legge

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e firmato. IL PRESIDENTE BARBARA FAVALLI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to: (Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to:	F.to:
CERTIFICATO	O DI PUBBLICAZIONE
	ca che la presente deliberazione in data odierna viene o Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per
Pinarolo Po, lì 29-mar-2021	
	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr. Umberto Fazia Mercadante
	F.to:
E' copia conforme all'originale, in carta sempli	ice, per uso amministrativo.
Pinarolo Po, 25/03/2021 CERTIFICAT	(Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE) TO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA:	
per dichiarazione di immediata eseguibilità (a	rt. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazio	one (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Pinarolo Po, lì	
	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE